

Pubblicato il 07/08/2020

N. 05274/2020 REG.PROV.CAU.
N. 14581/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14581 del 2019, proposto da

Pietro Greco, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagrazia Liotta, Daniele Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico per la Sicilia, Ufficio Scolastico per la Campania, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Fatuzzo, Roberta Raro, Saveria Maria Emmolo, Carmela Scivoletto, Gaetano Costa, Francesco Tusa, Luca Sebastiano Cannavò non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) del Decreto Dirigenziale nr. 20091 del 29 luglio 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, di esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito di cui al D.D. 85/2018 per la Regione Sicilia AD03 (classi di concorso A029 e A030) – Musica negli Istituti di Istruzione secondaria di I e II livello;
 - b) del Decreto Dirigenziale prot. 21086 del 07 agosto 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con cui sono state pubblicate le graduatorie per la Regione Sicilia AD03 (classi di concorso A029 e A030), rettificata in seguito alla esclusione del ricorrente, con elenchi allegati;
 - c) del Decreto Dirigenziale prot. 17751 del 31 luglio 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito di cui al D.D. 85/2018 per la Regione Sicilia per le classi di concorso AM55 e AM 56 – Violino, negli Istituti di Istruzione secondaria di I e II livello;
 - d) della nota prot. 8970 del 21 luglio 2017, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca rivolta al Ministero dell'Educazione Rumeno, trasmessa a parte ricorrente il giorno 11 settembre u.s., laddove ritenuta contraria alla pretesa quivi fatta valere da parte ricorrente;
 - e) degli atti già impugnati innanzi al TAR Lazio, Roma, nella parte in cui recano una interpretazione errata della nota n. 40527 del 26 novembre 2018 del Ministero dell'Educazione della **Romania**, trasmessa a parte ricorrente il giorno 11 settembre u.s.:
1. avviso recante protocollo “m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.005636 02-04-2019”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale la Direzione Generale degli ordinamenti scolastici ha comunicato “che i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, conseguiti dai cittadini italiani in **Romania** non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di

riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;

2. provvedimento nr. prot. 8507 del giorno 8 maggio 2019 di comunicazione del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale per la materia “Musica” ottenuta in **Romania**, acquisita agli atti con il numero di protocollo 9684 del 26 agosto 2016.

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (si veda tra le altre Tar Lazio n. 8401 del 2020, che si è uniformata all'orientamento del Consiglio di Stato, tra le altre n. 1198 del 2020), l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018) e che “l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa

italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati"; ritenuto che alla luce della diversità di orientamenti manifestati dalla giurisprudenza amministrativa sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato. Rinvia all'udienza pubblica del.. 3 novembre 2020.

Spese della fase cautelare compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Chiara Cavallari, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO